

LA PASTORALE DOVUTA AI MIGRANTI ED AGLI ITINERANTI (ASPETTI GIURIDICI FONDAMENTALI)*

Josemaría Sanchis

SOMMARIO: INTRODUZIONE. I. FONDAMENTO DEL DIRITTO DEI MIGRANTI E DEGLI ITINERANTI AD UNA ATTENZIONE PASTORALE SPECIFICA: A. *La comune condizione costituzionale dei fedeli: il principio di uguaglianza*. B. *I diritti fondamentali dei fedeli concernenti gli aiuti spirituali della Chiesa*: 1. Il diritto ai beni spirituali (parola di Dio e sacramenti). 2. Il diritto alla formazione cristiana.– 3. Il diritto al proprio rito. 4. Il diritto alla propria forma di vita spirituale.– C. *Il diritto dei migranti ad una pastorale specifica*. II. IL DOVERE DEI PASTORI A PROVVEDERE AD UN'ADEGUATA ASSISTENZA SPIRITUALE AI MIGRANTI E AGLI ITINERANTI: A. *Principi direttivi ed informativi riguardanti l'esercizio e l'organizzazione dell'azione pastorale*: 1. Il principio di specializzazione pastorale. 2. Il principio di elasticità organizzativa. 3. Il principio di personalità. 4. Il principio di disponibilità ministeriale. 5. Il principio di servizio. B. *Organismi ed istituzioni per la pastorale dei migranti e degli itineranti*: 1. Ambito diocesano. 2. Ambito nazionale. 3. Ambito universale. III. IL PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI: A. *Natura e inquadramento nella Curia Romana*. B. *Competenze e funzioni*: 1. I migranti. 2. I marittimi e gli aeronaviganti. 3. I turisti.

* Testo scritto della relazione tenuta nella XI Riunione Plenaria del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti celebratasi nella Città del Vaticano i giorni 9-11 aprile 1991.

INTRODUZIONE

Il titolo della presente relazione, coincidente con quello del tema generale scelto per questa XI Riunione Plenaria del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, vuole esprimere in modo conciso, ma con la sufficiente chiarezza, un'idea densa di contenuto: che nella Chiesa tra i pastori e i fedeli intercorre un rapporto di stretta giustizia, tale da poter affermare senza esitazione che, per quel che riguarda il nostro argomento, l'attività propria dei pastori nei confronti dei migranti e degli itineranti è da essi *dovuta*, vale a dire, costituisce un vero dovere dei pastori e un diritto dei fedeli¹. Sarà comunque necessario stabilire con precisione i termini, i contenuti e le conseguenze di tale relazione giuridica, essendo appunto questo lo scopo della nostra trattazione.

Tale titolo, inoltre, manifesta la prospettiva propria di questa esposizione, quella cioè giuridico-canonica, nella quale, sulla base dei presupposti teologici derivanti dalla natura e missione della Chiesa, intendiamo analizzare ed esporre i fondamenti ed i principi giuridici riguardanti la pastorale dei migranti ed itineranti². In tal modo verranno evidenziati i diversi elementi dottrinali che permettono sia di impostare correttamente il problema della sua giustificazione e dei modi del suo inserimento nella pastorale generale della Chiesa, sia di cogliere l'incidenza

1. Sulla concezione del diritto propria del realismo giuridico classico, secondo la quale esso consisterebbe nelle cose dovute a ciascuno a titolo di debito in senso stretto, cioè il giusto dovuto a ciascuno, si veda M. VILLEY, *Philosophie du droit*, ed. Dalloz, Paris, 1978, e J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Giuffrè, Milano, 1990.

2. Si vedano sull'argomento le riflessioni di J. BEYER, *Fondamento ecclesiale della Pastorale dell'Emigrazione*, in P. BEYER-M. SEMERANO, *Migrazioni, Studi interdisciplinari*, vol. II, Centro Studi Emigrazioni, Roma, 1985, p. 9-33.

dei suddetti elementi sulla configurazione giuridico-pastorale dei diversi strumenti strutturali concepiti per attuarla.

A tal fine, inizieremo considerando la condizione giuridica comune a tutti i *christifideles*, ed i diritti e doveri da essa derivanti; in modo particolare quelli più direttamente collegati con la realizzazione di peculiari attività pastorali, e cioè i diritti fondamentali riguardanti i beni spirituali della Chiesa (Parola di Dio e Sacramenti).

Determinato così l'oggetto specifico del triplice *munus* dei pastori (di insegnare, di santificare e di governare) nei confronti dei migranti ed itineranti, studieremo le direttive per il loro esercizio e le diverse istituzioni e strutture previste dalla vigente legislazione canonica per la pastorale specializzata, sia a livello universale che particolare. Sullo sfondo del quadro precedentemente descritto, sarà possibile comprendere appieno la loro natura, caratteristiche, operatività e virtualità pastorali, in quanto strumenti efficaci per la cura pastorale di particolari gruppi di fedeli.

Dai diritti dei fedeli promanano inoltre alcuni dei principi basilari che debbono guidare l'attività pastorale della Chiesa, e che hanno una spiccata importanza in riferimento all'organizzazione della pastorale della mobilità. Tra questi, dev'essere ritenuto quale informatore di tutti gli altri il principio della *salus* o del *bonum animarum*.

Infine verrà trattato quanto si riferisce al ruolo del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, in quanto garante del diritto dei fedeli migranti ed itineranti ad avere una pastorale specifica.

Prima di cominciare a sviluppare organicamente il nostro argomento, riteniamo necessaria un'ultima premessa. Evidentemente la pastorale dei migranti ed itineranti, come qualsiasi altra attività pastorale della Chiesa, si fonda sulla volontà salvifica universale di Cristo che "vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità" (1 Tim 2, 4). Esistono

perciò innumerevoli testimonianze di come la Chiesa si è adoperata lungo i secoli, e fin dal primo momento, in tanti modi diversi, per far arrivare ai suoi fedeli, anche a coloro che si trovavano in peculiari situazioni, i mezzi di salvezza istituiti dal suo Fondatore³.

In ogni modo, bisogna riconoscere il posto preminente che Pio XII occupa nella storia della pastorale specializzata. E' stato lui, nonostante la dottrina ecclesiologica e giuridica rintracciabile nel *Codex Iuris Canonici* allora vigente, a promuovere e configurare giuridicamente delle iniziative apostoliche e pastorali⁴ che

³. Possono essere segnalati alcuni esempi significativi: il canone IX del Concilio Lateranense IV (a. 1215), che prevedeva l'erezione di parrocchie personali non territoriali per la cura pastorale dei migranti di una determinata lingua o nazione (cfr. A. GARCÍA Y GARCÍA, *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum commentariis glossatorum*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1981, p. 57-58); il Breve di Innocenzo X *Cum sicut maiestatis tuae* (a. 1694), con il quale si danno i primi passi nella costituzione di strutture giurisdizionali per l'assistenza dei militari (cfr. *Colección de breves y rescriptos pontificios de la jurisdicción castrense de Espana*, Madrid, 1925); altre interessanti indicazioni riguardanti diverse categorie di persone possono trovarsi in J. M. DÍAZ MORENO, *La regulación jurídica de la cura de almas en los canonistas hispánicos de los siglos XVI-XVII*, Granada, 1972.

⁴. Oltre i documenti che saranno citati nel testo, durante il pontificato di Pio XII furono anche promulgati l'istruzione *Sollemne semper*, della S. Congr. Concistoriale, mediante la quale vengono istituiti i vicariati castrensi per la cura pastorale dei militari, AAS, 43 (1951), p. 562-565 (Al riguardo si possono consultare le opere di A. RUGLIESE, *Adnotationes ad Instructio "Sollemne semper" de Vicariis Castrensis, S.C. Consistorialis, 23.IV.1951*, in "Monitor Ecclesiasticus", 76 (1951), p. 581-598; J. F. MARBACH, *The recent Instruction of the Sacred Consistorial Congregation regarding Military Ordinariates*, in "The Jurist", 12 (1952), p. 141-155), e la cost. apost. *Omnium Ecclesiarum* di erezione della Prelatura della Missione di Francia, AAS, 46 (1954), p. 567-574 (Si veda J. DENIS, *La prélatrice "nullius" de la Mission de France*, in "L'Année canonique", 3 (1954-1955), p. 27-36; ID., *La loi prope de la Mission de France*, in "L'Année canonique", 4 (1956), p. 21-29; J. FAUPIN, *La Mission de France. Historie et Institution*, Tournai, 1960). Non può essere dimenticata l'Enciclica *Fidei donum*, sull'attività missionaria della Chiesa, AAS, 49 (1957), p. 225-248.

posteriormente sarebbero state non solo confermate ma anche saldamente sostenute ed ulteriormente sviluppate dalla dottrina dell'ultimo Concilio Ecumenico.

A lui dobbiamo la cost. apost. *Exsul Familia*⁵, giustamente qualificata come la *Magna Carta* della pastorale dei migranti⁶, e le *Leges Operis Apostolatus Maris*⁷, mediante le quali aggiornò e completò la normativa relativa all'assistenza spirituale dei marittimi.

Tuttavia, ed è questo che noi vogliamo ora maggiormente sottolineare, la percezione generalizzata dell'esistenza di peculiari bisogni spirituali dei fedeli derivanti dalla loro specifica condizione e, più ancora, la presa di coscienza ecclesiale della necessità di venir loro incontro con mezzi pastorali adatti, sono meriti del Concilio Vaticano II, sulla base certamente delle esperienze precedenti più recenti⁸, ma favorita sia dall'approfondimento da esso compiuto nella conoscenza della natura e missione della Chiesa sia dalla sua finalità

5. AAS, 44 (1952), p. 649-710. Si veda al riguardo J. I. TELLECHEA, *La cura pastoral de los emigrantes. Comentario a la Constitución Apostólica "Exsul Familia" de 1 de agosto de 1952*, in "Revista Española de Derecho Canónico", 8 (1953), p. 539-578; L. GOVERNATORI, *Commentarium in Const. Apost. "Exsul Familia"*, in "Apollinaris", 26 (1953), p. 155-174; G. FERRETTO, *Sua Santità Pio XII provvido padre degli esuli e sapiente ordinatore dell'assistenza spirituale agli emigranti*, in "Apollinaris", 27 (1954), p. 323-355.

6. Cfr. G. TESSAROLO, *The Church's Magna Charta for Migrants*, St. Charles Seminary, Staten Island, N.Y., 1962.

7. AAS, 50 (1958), p. 375-383; si veda G. FERRETTO, *Leges Operis Apostolatus Maris. Adnotationes*, in "Monitor Ecclesiasticus", 83 (1958), p. 405-444; ID., *L'Apostolato del mare. Precedenti storici e ordinamento giuridico*, Pompei, 1958; ID., *L'"Apostolatus Maris"*, in "Apollinaris", 34 (1961), p. 319-331.

8. Abbiamo sviluppato questa tematica in J. SANCHIS, *La estructuración jurídica de la pastoral especializada (Precedentes, fundamento e instituciones)*, in "Excerpta e Dissertationibus in Iure Canonico", 6 (1988), p. 105-164, specialmente p. 125-133.

eminentemente pastorale, indirizzata ad un rinnovamento interiore della vita della Chiesa e ad un conveniente aggiornamento nel modo di realizzare la sua missione di salvezza nel mondo. Va pertanto convenientemente evidenziata l'incidenza che l'insieme della dottrina, delle direttive e delle indicazioni del Concilio Vaticano II ha avuto, ha ed è ancora chiamata ad avere sul tema specifico dei peculiari compiti pastorali da svolgere nei confronti di determinati gruppi di fedeli.

I. FONDAMENTO DEL DIRITTO DEI MIGRANTI E DEGLI ITINERANTI AD UNA ATTENZIONE PASTORALE SPECIFICA

Dall'ampio e complesso fenomeno sociale della mobilità umana derivano, evidentemente, molteplici e differenti situazioni particolari, e quindi problematiche di svariata natura e portata⁹. Sono infatti molto diverse, ad esempio, le circostanze dei migranti rispetto a quelle dei nomadi o dei marittimi in navigazione oppure a quelle di coloro che prestano il loro lavoro sugli aerei, ecc. Tuttavia, senza prescindere da tale varietà –che, oltre tutto viene a confermare l'importanza e necessità di conoscere accuratamente le concrete realtà per l'adeguato svolgimento della funzione pastorale–, riteniamo possibile e opportuno, specialmente a livello di fondazione e di principi generali, affrontare una trattazione giuridica unitaria riguardante

⁹. Dalla prospettiva ecclesiale, si veda la lettera circolare alle Conferenze Episcopali della Commissione Pontificia per la Pastorale dell'Emigrazione e del Turismo *Chiesa e mobilità umana*, di 26 maggio 1978 (DSS, 2368-2484). (Citiamo utilizzando la raccolta dei documenti ufficiali della Santa Sede concernenti la mobilità *Chiesa e mobilità umana. Documenti della Santa Sede dal 1883 al 1983*, a cura di G. TASSELLO e L. FAVERO, Centro Studi Emigrazione, Roma, 1985).

l'azione della Chiesa in questo ambito particolare¹⁰. E' possibile innanzitutto perché nella Chiesa i fedeli hanno uno statuto giuridico fondamentale comune a tutti e antecedente qualunque differenziazione.

A. *La comune condizione costituzionale dei fedeli: il principio di uguaglianza*

Il punto di partenza è perciò costituito dalla considerazione della comune condizione giuridica fondamentale del *christifidelis* nella Chiesa e di quanto da essa ne deriva.

"I fedeli –recita il can. 204 § 1 rifacendosi alla ricca dottrina della cost. dogm. *Lumen gentium*– sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo".

¹⁰. Si tengano presenti le seguenti osservazioni di V. DE PAOLIS, *La pastorale dei migranti nelle direttive della Chiesa*, in "People on the move", n. 54, Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, Roma, 1989, p. 43-44: "La pastorale della Chiesa si rivolge alle persone nella loro situazione concreta, tenendo presente però le esigenze che da tale situazione derivano per la stessa cura pastorale. Situazioni diverse da un punto di vista sociologico possono presentare esigenze pastorali uguali o simili. Il fenomeno della mobilità umana è molto variegato e può avere cause e scopi molto diversificati. Da un punto di vista pastorale è possibile una certa unificazione. Così i documenti della Chiesa dividono il fenomeno della mobilità in emigranti, marittimi, aeronaviganti, i nomadi, i turisti, anche se la classificazione non è esauriente. Per ciascun gruppo la Chiesa ha emanato delle direttive. Ma il campo per il quale ha accentuato la necessità di una pastorale specifica è quello dei migranti; in tale campo non raramente vengono fatti rientrare gli esuli, i profughi, i marittimi, gli aeronaviganti, i nomadi. Ma è indubbio che l'*analogatum princeps* rimangono i migranti".

Da parte sua, il can. 208 aggiunge che "fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno". L'affermazione dell'uguaglianza radicale di tutti i battezzati¹¹ significa e comporta principalmente che tutti i fedeli sono ugualmente chiamati alla pienezza della vita cristiana (cfr. can. 210)¹² e alla diffusione dell'annuncio divino della salvezza (cfr. can. 211)¹³, a partecipare cioè attivamente nella realizzazione della missione e nel raggiungimento del fine della Chiesa¹⁴.

¹¹. Sul punto si veda lo studio di F. RETAMAL, *La igualdad fundamental de los fieles en la Iglesia según la Constitución Dogmática "Lumen Gentium"*, Santiago de Chile, 1980.

¹². "Tutti i fedeli, secondo la propria condizione, devono dedicare le proprie energie al fine di condurre una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione".

¹³. "Tutti i fedeli hanno il dovere e il diritto di impegnarsi perchè l'annuncio divino della salvezza si diffonda sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo".

¹⁴. Accanto alla fondamentale uguaglianza vi è anche una diversità fondata sui diversi ministeri e funzioni ecclesiali, provenienti dalle diverse vocazioni e carismi e, in modo del tutto particolare, dal sacramento dell'ordine (cfr. can. 207 § 1). Non vanno perciò confuse, né tra loro identificate, missione della Chiesa e missione della Gerarchia. La missione della Chiesa è unica (cfr. *Apostolicam actuositatem*, 2), e spetta infatti a tutti i fedeli (ministri sacri, religiosi e laici), cooperando ciascuno *suo modo*, vale a dire, secondo la condizione e i compiti propri di ognuno, cioè del sacerdozio comune dei fedeli e di quello ministeriale o gerarchico, in quanto che per propria natura sono "ordinati l'uno all'altro" (cfr. *Lumen gentium*, 10). La missione dei pastori non esaurisce la totale missione della Chiesa, ne è una parte certamente importante ma di per se insufficiente. Si deduce che, per impostare adeguatamente l'attività della Chiesa nel raggiungimento del suo fine è necessario contare sull'attiva cooperazione di tutti i fedeli, specialmente dei laici; di conseguenza, ciò esige che anche i laici ricevano una attenta assistenza pastorale, adeguata ai loro bisogni spirituali, formativi, ecc. Cfr. J. SANCHIS, *La cooperación de los laicos en la misión de la Iglesia a través de entes asociativos y de entes de la organización jerárquica*, in AA.VV., *Das konsoziative element in der*

Costituisce altresì un riconoscimento dell'uguaglianza di tutti i fedeli sul piano giuridico e, di conseguenza, la dichiarazione che tutti i fedeli, senza distinzione, hanno gli stessi ed identici diritti fondamentali, e che tutti devono essere trattati ugualmente (ad uguale situazione giuridica, trattamento uguale), in senso proporzionale.

Com'è ovvio, l'applicazione di tale principio di uguaglianza giuridica ha una particolare rilevanza per quanto si riferisce ai migranti ed itineranti e, in generale, a tutti coloro che sono coinvolti nella mobilità. In quanto fedeli cristiani godono, all'interno della Chiesa, dei medesimi diritti degli altri fedeli, e questi devono esser loro riconosciuti e convenientemente attuati e tutelati. Tale affermazione non è un qualche cosa di astratto poiché, com'è facile intuire, si trova alla base del particolare dovere della Chiesa di dar loro i mezzi di salvezza.

Il contenuto dello statuto giuridico fondamentale, comune a tutti i fedeli, è principalmente costituito dai diritti e doveri fondamentali¹⁵, formalmente riconosciuti e, per la prima volta, elencati nel vigente codice di diritto canonico¹⁶, costituendone una delle

Kirche. Akten des VI. Internationalen Kongresses für kanonisches Recht, Eos Verlag Erzabtei St. Ottilien, 1989, p.165-174.

¹⁵. Non potendo soffermarci a lungo su questa importante materia, rinviamo al fondamentale contributo di J. HERVADA, *Diritto Costituzionale Canonico*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 85-143, ove si espone con profondità e rigore, sotto il profilo costituzionale, quanto si riferisce al fedele cristiano, ai suoi diritti e doveri fondamentali e alle situazioni giuridiche da essi derivanti.

¹⁶. In effetti, il titolo I della parte dedicata ai fedeli del Libro II sul Popolo di Dio è intitolato "De omnium christifidelium obligationibus et iuribus". Al riguardo ha scritto P. LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 98: "Trattasi di un titolo del testo normativo, formalmente non distinto dal resto del codice, che ha però un indubitabile contenuto costituzionale, molti dei diritti in esso proclamati e dei doveri previsti essendo fondati nel diritto divino. Ne deriva la necessità di attribuire a tale titolo una prevalenza che induca ad interpretare le altre norme in maniera coerente con i diritti e i doveri fondamentali, e ad assicurare la sua effettiva applicazione anche in presenza di norme canoniche che eventualmente li disconoscessero".

sue principali novità¹⁷. Tale elencazione è inoltre facilmente deducibile dai testi del Concilio Vaticano II¹⁸. Vogliamo in ogni modo evidenziare che nella Chiesa la categoria concettuale dei diritti fondamentali dei fedeli non è autonoma. Essa deve integrarsi con le altre categorie fondamentali e concretamente con il principio gerarchico, secondo il quale per volontà divina nella Chiesa esistono i Pastori, con compiti specifici di guida e di governo.

B. *I diritti fondamentali dei fedeli concernenti gli aiuti spirituali della Chiesa*

1. *Il diritto ai beni spirituali (parola di Dio e sacramenti)*

Tra i diritti fondamentali, il più importante e radicale è il diritto ai beni spirituali della Chiesa, cioè la parola di Dio e i sacramenti, accolto nel can. 213.

Il codice precedente stabiliva nel can. 682: "I laici hanno il diritto di ricevere dal clero, conformemente alla disciplina ecclesiastica, i beni spirituali e specialmente gli aiuti necessari per la salvezza". Il Vaticano II, nel proclamare solennemente questo diritto, ha introdotto nella sua formulazione dei cambiamenti altamente significativi. Recita il n. 37 della *Lumen gentium*: "I laici, come tutti i fedeli, hanno il diritto di ricevere abbondantemente dai sacri pastori i beni spirituali della Chiesa, soprattutto gli aiuti della parola di Dio e dei sacramenti".

Dalla dottrina canonistica è stato rilevato che il testo conciliare sia molto più espressivo e massimalista di quanto non

¹⁷. Cfr. G. DALLA TORRE, *Il popolo di Dio*, in AA.VV., *La nuova legislazione canonica*, Studia Urbaniana n. 19, Roma, 1983, p. 146.

¹⁸. Cfr. T. BERTONE, *Sistematica del Libro II. – I "Christifideles": doveri e diritti fondamentali*, in AA.VV., *Il nuovo codice di diritto canonico. Novità, motivazione e significato*, Roma, 1983, p. 97.

fosse quello del codice piano-benedettino, poiché riconosce che tale diritto, non circoscrivibile ai soli laici, abbia per oggetto la ricezione "abbondante" dei beni spirituali e non solo "il necessario per la salvezza"¹⁹.

2. *Il diritto alla formazione cristiana*

Il contenuto di questo diritto, strettamente legato a quello precedente in quanto ne costituisce una concretizzazione, viene enunciato nel can. 217: "I fedeli, in quanto sono chiamati mediante il battesimo a condurre una vita conforme alla dottrina evangelica, hanno diritto all'educazione cristiana, con cui possano essere formati a conseguire la maturità della persona umana e contemporaneamente a conoscere e a vivere il mistero della salvezza". Infatti, il diritto alla parola di Dio altro non è che il diritto a ricevere il messaggio della salvezza in tutta la sua pienezza, attraverso i diversi modi per mezzo dei quali essa viene trasmessa nella e dalla Chiesa (la predicazione, l'istruzione catechetica, l'educazione cattolica, ecc.).

¹⁹. Cfr. A. DEL PORTILLO, *Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, EUNSA, Pamplona, 1981, p. 76-77. Desta perciò sorpresa che il testo del can. 213 del codice vigente non abbia accolto integralmente il dettato conciliare, eliminandone cioè l'avverbio *abundanter*, chiave, a nostro avviso, per una più corretta comprensione e configurazione giuridica di tale diritto. G. FELICIANI, *Obblighi e diritti di tutti i fedeli cristiani*, in AA.VV., *Il Codice del Vaticano II. Il fedele cristiano*, Dehoniane, Bologna, 1989, p. 89-90, ritiene che la soppressione "è decisamente criticabile". In ogni modo, il canone citato deve essere interpretato alla luce del testo conciliare.

3. *Il diritto al proprio rito*

Per completare il quadro dei diritti fondamentali dei fedeli direttamente concernenti i mezzi di salvezza, oggetto dell'assistenza pastorale, bisogna pure accennare, anche se brevemente, al diritto al proprio rito, in quanto spesso il rito si trova al centro dei problemi pastorali originati dalle emigrazioni.

Tale diritto è contenuto nel can. 214, il quale stabilisce nel suo primo comma: "i fedeli hanno il diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito approvato dai legittimi pastori della Chiesa". Com'è noto, i riti si riferiscono alle diverse tradizioni riguardanti il culto liturgico, la disciplina ecclesiastica, il patrimonio spirituale e di vita cristiana, ecc., storicamente sviluppatasi nella Chiesa, alcuni dei quali costituiscono, secondo la denominazione adoperata dai testi conciliari, le chiese particolari²⁰.

Ai fedeli viene riconosciuto il diritto al proprio rito, tra l'altro, perché giustamente si ritiene che essi traggono maggior profitto dalla predicazione e partecipazione al culto liturgico proprio e ispirato alle tradizioni teologiche, spirituali e culturali in cui sono stati essi stessi formati²¹.

²⁰. Oltre al rito romano della Chiesa latina, seguito dalla maggior parte dei fedeli cattolici, esistono i riti delle Chiese orientali cattoliche che, a loro volta, fanno riferimento alle cosiddette Chiese-Madri o Riti originali: Rito Alessandrino, Rito Antiocheno, Rito Costantinopolitano o Bizantino, Rito Armeno e Rito Caldeo o Siro-Orientale. Tutte queste Chiese, sia d'oriente che di occidente, "godono di pari dignità, così che nessuna di loro prevale sulle altre per ragione del rito, e godono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del vangelo in tutto il mondo" (Decr. *Orientalium Ecclesiarum*, 3). La Chiesa considera, pertanto, "con uguale diritto ed onore tutti i riti legittimamente riconosciuti, e vuole che in avvenire essi siano conservati e in ogni modo incrementati" (Cost. *Sacrosanctum Concilium*, 4).

²¹. Cfr. P. A. BONNET, *De omnium christifidelium obligationibus et iuribus*, in P. A. BONNET-G. GHIRLANDA, *De Christifidelibus. De æorum*

4. *Il diritto alla propria forma di vita spirituale*

Forse per mostrare il legame indubbiamente esistente tra rito e spiritualità –benché sia ugualmente necessario stabilire le opportune ed evidenti differenze tra l'uno e l'altro concetto e la loro portata giuridica–, nello stesso can. 214 il codice accoglie il diritto alla propria forma di vita spirituale, "che sia però conforme alla dottrina della Chiesa". Tale diritto non si riferisce soltanto all'intimità della coscienza, vale a dire, ai rapporti interiori dell'uomo con Dio, oppure all'esercizio di devozioni particolari. La spiritualità implica, inoltre, un comportamento esterno, un modo proprio di coltivare le virtù cristiane e di utilizzare i mezzi di santificazione amministrati dalla Chiesa, un esercizio ecclesiale dei carismi personali e dei modi apostolici specifici²². Certamente i migranti portano con se tale ricchezza di

iuribus, de laicis, de consociationibus. Adnotationes in codicem, Pontificia Universitas Gregoriana, Romae, 1983, p. 39.

²². Cfr. F. X. DE AYALA, *O direito a uma espiritualidade propria*, in AA.VV., *Liber amicorum Monseigneur Onclin*, Gembloux, 1976, p. 104-105. Tale diritto presuppone ovviamente la legittima esistenza nella Chiesa di diverse forme di vita spirituale, sorte dalla multiforme azione dello Spirito Santo. "Nella Chiesa –sono parole di *Lumen gentium*, 32– non tutti camminano per la stessa via, tutti però sono chiamati alla santità". "Se l'apostolato e la santità sono, quanto alla loro sostanza ed ai loro fini, uguali per tutti, c'è, in cambio, una molteplice diversità nei modi e nelle forme di raggiungerli, negli stati e nelle condizioni di vita e nelle vocazioni particolari e specifiche. Ciò presuppone che la varietà e la multiformità delle spiritualità, condizioni di vita e forme di apostolato sono non solo fenomeni legittimi, ma ubbidiscono anche alla volontà fondazionale di Cristo e all'azione dello Spirito Santo: *Spiritus, ubi vult, spirat* (Gv 3,8)": J. HERVADA, in *Codice di Diritto Canonico*, edizione bilingue commentata a cura di P. IOMBARDÍA e J. I. ARRIETA; edizione italiana a cura di L. CASTIGLIONE, Edizioni Logos, Roma, 1986, vol. I, p. 178.

vita cristiana, che spesso è legata alle forme culturali e alle manifestazioni tipiche delle devozioni popolari tradizionali.

Questo diritto rappresenta inoltre un principio informatore che "comporta il rispetto della peculiarità spirituale di ciascuno, singoli o gruppi, da parte dell'azione pastorale e disciplinare della gerarchia"²³.

Allo stesso tempo, il diritto alla propria spiritualità configura delle sfere di libertà e, pertanto, di libera scelta specialmente in relazione ai mezzi di formazione cristiana e alla ricezione dei sacramenti²⁴.

²³. G. DALLA TORRE, *Sub can. 214*, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di Mons. P. Vito Pinto, Urbaniana University Press, Roma, 1985, p. 120.

²⁴. Dalla vigente legislazione è assolutamente sparita la figura del *sacerdos proprius* –della quale vi erano vecchie reminiscenze nella normativa del codice piano-benedettino–, inteso questo quale sacerdote che godeva del *diritto* alla cura spirituale di determinate persone, le quali dovevano necessariamente rivolgersi a lui per ricevere i sacramenti. La causa pastorale di questa evoluzione è doppia: da un lato, il riconoscimento del diritto dei fedeli ai sacramenti, che ha portato a togliere tutti quanti gli ostacoli innessarii che possano impedire il loro accesso ai mezzi salvifici; dall'altro, il rispetto squisito alla libertà di scelta dei fedeli. Il codice vigente, ad esempio, riconoscendo al parroco il carattere di pastore proprio della comunità parrocchiale (cfr. can. 519), non considera più le funzioni pastorali parrocchiali quali funzioni *riservate* esclusivamente al parroco (come faceva il can. 462 del CIC del 1917), anzi queste vengono ora considerate come *functiones specialiter parrocho commissae* (can. 530), volendo così significare che nella vita ecclesiale, personale e sociale, dei fedeli esistono ampi spazi di libertà e autonomia. Si vedano queste idee in "Communicationes", 13 (1981), p. 148 e 281-282. Sull'insostituibile funzione pastorale della parrocchia e del parroco si veda G. MARICONTI, *Il parroco promotore di comunione nella comunità parrocchiale*, in AA.VV., *Comunione e disciplina ecclesiale*. Libreria Editrice Vaticana, Studi giuridici XXVI, Città del Vaticano, 1991, p. 243-259.

C. *Il diritto dei migranti ad una pastorale specifica*

Se, come abbiamo visto, tutti i fedeli sono chiamati alla pienezza della vita cristiana²⁵, ciò significa che tutti hanno ugualmente bisogno di ricevere i mezzi di salvezza e di santificazione –tra cui, evidentemente, la parola di Dio e i sacramenti (cfr. *Lumen gentium*, 42)–, nella misura, nel modo e a seconda delle condizioni richieste dalle particolari circostanze spirituali, ma anche sociali, familiari, culturali, professionali, ecc., in quanto esse incidono nell'ambito religioso delle persone determinando specifiche necessità in ordine allo sviluppo armonico e integrale della vita cristiana.

Nell'azione pastorale, pertanto, si tratterà non semplicemente di garantire un *minimum* indispensabile, "sufficiente" ed uguale per tutti –indipendentemente dalle situazioni delle persone e dei gruppi–, bensì di provvedere abbondantemente e adeguatamente ai bisogni spirituali, tenendo sempre presente sia il fine a cui tali

²⁵ J. ESCRIVÁ, "ponendosi in coincidenza profetica con il Concilio Vaticano II", è giustamente ritenuto uno dei precursori "nella proclamazione della vocazione di tutti i battezzati alla santità, in cui è stato riconosciuto l'elemento più caratteristico dell'intero Magistero conciliare e, per così dire, il suo fine ultimo" (Paolo VI, Motu pr. *Sanctitas clarior*, 19-III-1969)": CONGR. DE CAUSIS SANCTORUM, *Decretum Romana et Maatriten. canonizationis Servi Dei Iosephmariae Escrivá de Balaguer, sacerdotis, Fundatoris Societatis Sacerdotalis Sanctae Crucis et Operis Dei (1902-1975)*, 9 aprile 1990, AAS, 82 (1990), p. 1450-1455. GIOVANNI PAOLO II, esort. apost. *Christifideles laici*, 16: "Sull'universale vocazione alla santità ha avuto parole luminosissime il Concilio Vaticano II. Si può dire che proprio questa sia stata la consegna primaria affidata a tutti i figli e le figlie della Chiesa da un Concilio voluto per il rinnovamento evangelico della vita cristiana. Questa consegna non è una semplice esortazione morale, bensì una *insopprimibile esigenza del mistero della Chiesa*". Evidentemente, a partire da questo insegnamento i disposti legislativi sui diritti fondamentali dei fedeli –e più concretamente quelli riguardanti i mezzi di santificazione– acquistano una più ampia prospettiva ed una maggiore incisività. Cfr. J. SANCHIS, *Il diritto fondamentale dei fedeli ai sacramenti e la realizzazione di peculiari attività pastorali*, in "Monitor Ecclesiasticus", 115 (1990), p. 190-203, specialmente p. 196-198.

mezzi sono indirizzati e per cui sono stati istituiti da Cristo²⁶, sia le peculiari ed specifiche circostanze di vita delle persone.

Alle considerazioni di senso positivo che finora abbiamo fatto si debbono anche aggiungere quelle riguardo le difficoltà, di diverso tipo, che i fedeli trovano lungo il cammino della loro vita cristiana, ad alcune delle quali i fedeli migranti ed itineranti sono particolarmente esposti. Vogliamo ora soltanto ricordare quello delle sette, problema che fu oggetto di studio e riflessione nella precedente plenaria di questo Pontificio Consiglio. "Di fronte a questa realtà –sono parole del suo Presidente–, la Chiesa è sfidata a dare delle risposte creative e pratiche ai bisogni di queste persone, rese più fragili dallo sradicamento delle migrazioni, attraverso la solidarietà quotidiana con la loro povertà, l'accoglienza e l'amicizia gratuita e l'attenzione pastorale alle loro particolari esigenze religiose"²⁷.

Nel contesto di quanto abbiamo finora esposto sui diritti ai beni spirituali –modalizzati dai diritti al rito e alla propria forma di vita spirituale–, risulta facile capire il principio così chiaramente stabilito dalla cost. apost. *Exsul Familia* –che a sua volta esprime una pressante preoccupazione pastorale–, secondo il quale agli immigranti si deve provvedere con una cura pastorale proporzionata alle loro necessità e non meno efficace di quella di cui godono gli altri fedeli nelle loro diocesi²⁸. "Ora si comprende facilmente che non è possibile svolgere in maniera

²⁶. Cfr. J. HERRANZ, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 255-257, il quale, nel trattare questo diritto-dovere fondamentale, mette in risalto il suo particolare significato in riferimento alla formazione e assistenza pastorale dovuta ai fedeli laici che, per la loro condizione, vengono a trovarsi nelle più svariate situazioni.

²⁷. G. CHELI, *Un bilancio provvisorio*, in Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, *Le sette nella mobilità umana*, X Plenaria: 24-26 ottobre 1989, Città del Vaticano, p. 113.

²⁸. "... ut alienigenis sive advenis sive peregrinis spiritualement possent praebere adsistentiam necessitatibus haud imparem nec minorem, qua ceteri fideles in sua dioecesi perfruuntur" (DSS, 1132).

efficace questa cura pastorale, se non si tengono in debito conto il patrimonio spirituale e la cultura propria dei migranti. A tale riguardo ha grande importanza la lingua nazionale, con la quale essi esprimono i loro pensieri, la loro mentalità, la loro stessa vita religiosa"²⁹.

Dalla considerazione di tutti quanti gli elementi dottrinali esposti, si è potuto trarre la conseguenza dell'esistenza di un diritto-dovere del fedele migrante alla propria identità ecclesiale, ad incarnare cioè conformemente alla propria diversità l'unità della Chiesa. "Per ordinarsi e crescere convenientemente in Dio il *christifidelis* migrante ha quindi bisogno che il diritto ecclesiale gli assicuri tutte le condizioni, anche strutturali, che possano consentirgli di sviluppare armonicamente, nel peculiare contesto comunitario nel quale deve vivere, il proprio diverso modo di esprimere e di incarnare l'unità che è insuperabilmente comune a tutti nel popolo di Dio"³⁰. I migranti hanno, pertanto, lo stesso diritto (*pari iure*) che gli altri fedeli a ricevere un'adeguata attenzione pastorale.

²⁹. Sono le note parole del motu proprio di Paolo VI *Pastoralis migratorum cura* (DSS, 1975). V. DE PAOLIS, *Aspetti canonici del magistero della S. Sede sulla mobilità umana*, in *Chiesa e mobilità umana*, cit., p. XLII, scrive: "I migranti portano con sé il loro modo di pensare, la propria lingua, la propria cultura e la propria religione. E' un patrimonio spirituale che deve essere conservato e rispettato, anche e soprattutto da parte della Chiesa. Si giustifica in tal modo, l'esigenza di una cura pastorale specifica che provveda loro sacerdoti della stessa lingua predisponendo quelle forme di assistenza pastorale che ogni fedele può trovare nella propria parrocchia".

³⁰. P.A. BONNET, *Il diritto-dovere fondamentale del fedele migrante*, in *On the move*, 39 (1983), p. 98-100.

II. IL DOVERE DEI PASTORI A PROVVEDERE AD UN'ADEGUATA ASSISTENZA SPIRITUALE AI MIGRANTI E AGLI ITINERANTI

Dal diritto dei fedeli a ricevere i sacramenti³¹ ed a ricevere e conoscere il mistero della salvezza³², scaturisce il correlativo dovere dei pastori o ministri sacri di trasmettere la parola divina e amministrare i sacramenti³³. "Se la relazione Gerarchia-fedele esiste, lo è perchè la prima ha ricevuto il ministero di predicare, santificare e governare; pertanto il primo e più fondamentale dovere della gerarchia e il primo e più fondamentale diritto dei fedeli hanno per oggetto la parola di Dio e i sacramenti"³⁴. Difatti, parte importante della funzione specifica dei pastori, ai diversi livelli dell'organizzazione pastorale, riguarda l'esercizio del *ministerium verbi et sacramentorum*: delle funzioni cioè di insegnare, di santificare e di governare.

³¹. Evidentemente, il contenuto del diritto non si riferisce al sacramento in sé, ma all'azione ministeriale della sua amministrazione. Sui sacramenti come oggetto di diritto si veda J. HERVADA, *Las raíces sacramentales del Derecho Canónico*, in AA.VV., *Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos. IV Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra*, Pamplona, 1983, p. 359-385.

³². Si veda al riguardo C. J. ERRÁZURIZ, *La dimensione giuridica del "munus docendi" nella Chiesa*, in "Ius Ecclesiae", 1 (1989), p. 178-193.

³³. Com'è logico, l'esercizio di tale diritto-dovere deve attenersi alla concreta e specifica regolamentazione giuridica concernente ognuno dei sacramenti, tenendo conto degli aspetti oggettivi e soggettivi relativi ai presupposti riguardanti la natura, i requisiti, le condizioni e le modalità della loro amministrazione e ricezione e, pertanto, della loro esigibilità. Cfr. A. MONTAN, *Obblighi e diritti di tutti i fedeli*, in "Apollinaris", 60 (1987), p. 575-582.

³⁴. A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, Ares, Milano, 1969, p. 47 (trad. italiana della prima edizione dell'opera citata in nota 19).

A. *Principi direttivi ed informativi riguardanti l'esercizio e l'organizzazione dell'azione pastorale*

1. *Il principio di specializzazione pastorale*

E' stato più volte ricordato, perchè alla base della stessa nozione e giustificazione della pastorale specializzata³⁵, che essendo il fine della Chiesa la salvezza delle anime (*salus uniuscuiusque animarum*, considerate cioè nella loro singolare e radicale condizione personale³⁶) essa, nello svolgimento della sua missione, deve tener conto delle circostanze specifiche in cui versano le persone –e principalmente, anche se non unicamente³⁷, i suoi fedeli– in modo da conformare la cura

³⁵. La pastorale specializzata è stata particolarmente promossa ed incoraggiata dal Vaticano II. Dobbiamo ricordare a questo riguardo il testo di *Christus Dominus*, 18: "Si abbia un particolare interessamento per quei fedeli che, a motivo della loro condizione di vita, non possono godere a sufficienza della comune ordinaria cura pastorale dei parroci o ne sono privi del tutto, come sono moltissimi emigranti, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli adetti ai trasporti aerei, i nomadi, e altre simili categorie di uomini. Si promuovano metodi pastorali adatti per sostenere la vita spirituale dei turisti". Dello stesso concilio, cfr. *Christus Dominus*, 42-43; *Presbyterorum ordinis*, 4, 6, 9-10; *Gaudium et spes*, 19-21, 52; *Ad gentes*, 6-7, etc. Cfr. inoltre il Direttorio *Ecclesiae imago*, sul ministero pastorale dei Vescovi, 23 febbraio 1973, 99-100 e 153-161; infine, l'esort. apost. di Paolo VI *Evangelii nuntianti*, 8 dicembre 1975, AAS, 68 (1976), p. 25.

³⁶. Sul principio della *salus animarum* e la sua incidenza nell'ordinamento giuridico della Chiesa si vedano le considerazioni di V. FAGIOLO, *Il Codice del post-concilio. I. Introduzione*, Città Nuova, Roma, 1984, p. 24-27.

³⁷. Anche se abbiamo incentrato le nostre considerazioni sui fedeli, non dobbiamo dimenticare quanto si riferisce all'azione missionaria della Chiesa nell'ambito della migrazione e delle altre forme di mobilità che, anche nei paesi di tradizione cattolica, nella sua realizzazione richiede ugualmente una pastorale specializzata; si veda al riguardo il decreto conciliare *Ad Gentes*, specialmente nn. 6-7, 20, 27. Recentemente la lettera enciclica di GIOVANNI PAOLO II, *Redemptoris Missio*, circa la permanente validità del mandato missionario, 7 dicembre 1990, *passim*.

pastorale a tali peculiari situazioni, nelle quali possono venire a trovarsi gruppi numerosi di fedeli.

Perciò, il codice di diritto canonico, sul fulcro della dottrina conciliare, e con squisito senso pastorale, esorta i sacri ministri ad adempiere ed esercitare il loro ministero in modo adatto, e conforme alle necessità dei fedeli³⁸.

2. *Il principio di elasticità organizzativa*

Dal diritto alla Parola e ai sacramenti si evince l'esistenza di un principio informatore dell'organizzazione ecclesiastica secondo il quale questa deve essere strutturata ed attuata in modo da soddisfare, nel massimo grado possibile, l'amministrazione dei sacramenti, la predicazione della Parola e i mezzi che conducono alla santità d'accordo con le necessità dei fedeli, cosicché tutti possano usufruire di questi aiuti spirituali secondo la loro situazione. Questo principio di elasticità e flessibilità organizzativa svolge una funzione specialmente importante nel caso dei fedeli che per la loro condizione di vita hanno bisogno di una peculiare attenzione pastorale. In tal caso "la gerarchia ha l'obbligo di apprestare per essi le adeguate strutture pastorali"³⁹.

³⁸. Così, a mo' d'esempio, per quanto si riferisce al *munus docendi*, il can. 769 dispone che "la dottrina cristiana sia proposta in modo conforme alla condizione degli uditori e adattato alle necessità dei tempi". Il can. 779, sull'istruzione catechetica, raccomanda che questa sia trasmessa ai fedeli "in modo adatto alla loro indole, alle loro capacità ed età come pure alle condizioni di vita". Il can. 771 § 1, con esplicito riferimento al nostro tema, stabilisce che "i pastori delle anime, soprattutto i Vescovi e i parroci, siano solleciti che la parola di Dio venga annunciata anche a quei fedeli, i quali per la loro condizione di vita non usufruiscono a sufficienza della comune e ordinaria cura pastorale o ne sono totalmente privi". Cfr. A. URRU, *La funzione di insegnare della Chiesa*, Vivere in, Roma, 1989, p. 60.

³⁹. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 112; cfr. anche ID., *sub can. 213*, in *Código de Derecho Canónico*, edición anotada a cargo

Laddove l'organizzazione pastorale risulti inadeguata oppure insufficiente, bisognerà ricorrere alle strutture specializzate.

La sollecitudine della Chiesa si è di fatto frequentemente dimostrata nell'emanazione di norme giuridiche, regolatrici la realizzazione di diversi tipi di attività pastorali specializzate, mediante le quali si configurano e propongono delle organizzazioni, strutture ed istituzioni pastorali tendenti a rendere possibile e garantire la cura pastorale dei numerosi gruppi di fedeli che, a causa delle loro peculiari condizioni di vita, non possono usufruire dell'assistenza pastorale che presta la comune organizzazione pastorale diocesana, essendosi questa dimostrata in pratica spesso insufficiente –soprattutto di fronte al fenomeno della mobilità umana–, perché tradizionalmente fondata sul criterio della territorialità. A ciò si deve aggiungere il fatto che le migrazioni spesso conformano dei gruppi omogenei che non infrequentemente esulano l'ambito territoriale di una singola diocesi.

3. *Il principio di personalità*

Per tutto ciò, nel n. 8 dei Principi per la revisione del codice di diritto canonico –comunemente considerati come il primo e più autorevole sforzo di sintesi giuridica della dottrina del Vaticano II–, approvati dal Sinodo dei Vescovi del 1967, si legge: "In forza delle esigenze dell'apostolato moderno, sembra che, sia nell'ambito di una nazione o regione, sia all'interno del territorio diocesano stesso, si possano e forse si debbano stabilire con un

del Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona, 1987, p. 175-176. G. DALLA TORRE, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 120, scrive riguardo al diritto al proprio rito che esso "comporta sia il dovere dell'autorità ecclesiastica competente di provvedere adeguatamente alla cura pastorale dei fedeli del proprio rito; sia il dovere più generale di costituzione di una gerarchia propria".

criterio più ampio (...), delle unità giurisdizionali destinate a una particolare cura pastorale, di cui ci sono parecchi esempi nella odierna disciplina. Tuttavia si desidera che il futuro codice possa permettere unità giurisdizionali, di cui si è detto, non solo quelle stabilite per speciale indulto apostolico, ma anche quelle che sono state costituite dalla competente autorità territoriale e regionale secondo le esigenze e necessità della cura pastorale del popolo di Dio⁴⁰.

Il codice vigente, in base alla dottrina e direttive del Concilio Vaticano II⁴¹, ha accolto nella sua normativa le diverse istituzioni pastorali ispirate a detto principio di personalità. Tra esse troviamo tre categorie principali: a) circoscrizioni ecclesiastiche personali: diocesi (can. 372 § 2) e prelature personali (cann. 294-297)⁴²; b) strutture di assistenza pastorale, quali sono le parrocchie personali (can. 518)⁴³, di antichissima tradizione nella Chiesa; e c) gli uffici di vicario episcopale (can. 476)⁴⁴ e di

⁴⁰. *Principia quae pro Codicis Iuris Canonici recognitione proponuntur a Synodo Episcoporum approbantur*, 7 ottobre 1967, in *Communicationes*, 1 (1969), p. 77-85.

⁴¹. Cfr. *Christus Dominus*, 11, 23 e 32; *Presbyterorum ordinis*, 10, principalmente.

⁴². Sulla configurazione conciliare, la natura, teologica e canonica, e il regime giuridico delle prelature personali si veda, tra l'abbondante bibliografia, J. E. FOX, *The personal Prelature of the Second Vatican Council: an Historical Canonical Study. Appendix: A Documentary History of the Personal Prelature*, 2 vol., Roma, 1987; P. RODRÍGUEZ, *Chiese particolari e Prelature personali*, Ares, Milano, 1985; G. LO CASTRO, *Le prelature personali. Profili giuridici*, Giuffrè, Milano, 1988; J. L. GUTIÉRREZ, *Le prelature personali*, in "Ius Ecclesiae", 1 (1989), p. 467-491; A. DE FUENMAYOR, *Escritos sobre prelaturas personales*, Pamplona, 1990.

⁴³. Si veda J. C. PERISSET, *La Paroisse*, Tardy, Paris, 1989, p. 43-47.

⁴⁴. Sulla figura giuridica, creata dal Vaticano II, del Vicario episcopale si veda V. DE PAOLIS, *De Vicario episcopali secundum Decretum Conc. Oecum. Vatic. II "Christus Dominus"*, in "Periodica", 56 (1967), p. 309-330; W. BASSET, *The office of episcopal Vicar*, in "The Jurist", 30 (1970), p. 285-313; secondo la normativa vigente si veda A. VIANA, *Naturaleza canónica de la potestad vicaria de gobierno*, in "Ius Canonicum", 28 (1988), p. 99-130.

cappellano (can. 564)⁴⁵, per la cura pastorale di determinati gruppi di persone.

L'opinione degli autori⁴⁶ è unanime nel ritenere che sono queste le istituzioni giuridico-pastorali regolate dal codice più adatte per l'assistenza spirituale dei fedeli coinvolti nella mobilità umana, perché esplicitamente configurate per la realizzazione di peculiari attività pastorali. Del resto, l'Istruzione *de pastoralis migratorum cura*⁴⁷, le propone espressamente a questo scopo, insieme ad altre figure non espressamente inserite nella vigente legislazione del codice.

Perché tali strutture possano rispondere opportunamente al loro scopo pastorale, è stato ovviamente necessario dotarli di

⁴⁵. L'ufficio del cappellano alla luce della normativa vigente è stato trattato da A. CRESPILO, *Los capellanes*, in "Excerpta e Dissertationibus in Iure Canonico", 5 (1987), p. 397-469. Alcune indicazioni si possono anche trovare in R. PAGE', *Les Eglises particulières. Tome II.- La charge pastorale de leurs communautés selon le Code de droit canonique de 1983*, Paulines, Montréal, 1989, p. 195-210.

⁴⁶. Cfr. J. BEYER, *Le nouveau Code de Droit Canonique et la pastorale de la mobilité*, in "On the move", 39 (1983), p. 3-28; P. A. BONNET, *Il diritto-dovere fondamentale del fedele migrante*, cit., p. 66-101; L. DE ECHEVERRÍA, *Sub can. 568*, in *Código de Derecho Canónico*, edición bilingüe comentada por los profesores de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, BAC, Madrid, 1983, p. 303; V. DE PAOLIS, *L'impegno della Chiesa nella pastorale della mobilità umana secondo il Codice di Diritto Canonico*, in AA.VV., *Orizzonti pastorali oggi. Studi interdisciplinari sulla mobilità umana*, Messaggero, Padova, 1987, p. 129-157; A. PAGANONI, *The role of pastoral workers in the new Code of canon law and according to the mind of the Church*, in "People on the move", n. 54, Roma, 1989, p. 262-279; ecc.

⁴⁷. S. C. PRO EPISCOPIS, *Instructio de pastoralis migratorum cura*, 22 agosto 1969, arts. 16 § 3, 29 e 33 (DSS, 1979-2135). Hanno commentato questo importante documento A. IEROTTI, *"Pastoralis migratorum cura". Motu proprio Pauli VI et instructio S.C. pro Episcopis*, in "Monitor Ecclesiasticus", 95 (1970), p. 46-60; S. M. TOMASI, *Pastoral and canonical innovations of Pastoralis Migratorum Cura*, in "The Jurist", 31 (1971), p. 332-341; V. DE PAOLIS, *De Cura pastoralis migratorum*, in "Periodica", 70 (1981), p. 141-176.

quella flessibilità ed elasticità, nel loro regime giuridico, che li rendesse convenientemente aderenti alle più svariate circostanze e caratteristiche proprie dei fenomeni sociali e religiosi che sono chiamate a provvedere. Per tale motivo, le norme che regolano ciascuna di queste istituzioni costituiscono delle vere e proprie leggi-quadro, affinché la determinazione dei profili specifici possa essere fatta dalla normativa –pontificia o diocesana– particolare.

Tuttavia, com'è evidente, non tutte queste istituzioni hanno la stessa rilevanza pratica, nel senso che mentre alcune di esse sono, e continueranno ad esserlo, gli strumenti abitualmente utilizzati per la cura pastorale delle comunità minori dei migranti, profughi, ecc., e l'assistenza spirituale degli itineranti, altre richiedono per la loro costituzione delle condizioni, circostanze e requisiti meno comuni. La scelta di una od altra figura dipende infatti da molteplici fattori, non essendo il meno importante quello del numero e dell'estensione territoriale del gruppo dei fedeli che devono ricevere la adeguata attenzione pastorale attraverso di essa, il che determina a sua volta l'autorità ecclesiastica competente chiamata a decidere. Comunque, è anche vero che queste istituzioni non si escludono a vicenda, anzi l'esistenza, ad esempio, in una stessa diocesi di un numero considerevole di parrocchie personali per la cura pastorale di una determinata comunità linguistica, richiederà molto probabilmente la costituzione di un vicario episcopale, della stessa lingua e comunità, che possa seguire da vicino la comune azione pastorale svolta da tali parrocchie, ecc.

4. *Il principio di disponibilità ministeriale*

Tuttavia, le strutture e i mezzi organizzativi non bastano; sono altresì necessari, e ancora più importanti, le persone che debbono svolgere le peculiari attività pastorali, vale a dire, il presupposto

imprescindibile è quello di poter contare sul ministero dei sacerdoti. Infatti, durante i lavori del Concilio Vaticano II una delle questioni pastorali più sentite fu quella dell'adeguata distribuzione dei presbiteri⁴⁸, intesa questa non solo in senso territoriale ma anche funzionale cioè per la cura di determinati gruppi sociali⁴⁹.

Questo motivo, di contenuto schiettamente pastorale, indusse ad un approfondimento teologico sulla natura e fondamento dell'istituto dell'incardiazione –la sollecitudine per tutta la Chiesa (cfr. *Presbyterorum ordinis*, 10)– sullo sfondo della dimensione universale del ministero sacerdotale, propiziando la riforma della sua regolamentazione giuridica⁵⁰, attualmente contenuta nei cann. 265-272⁵¹, secondo un principio di disponibilità ad esercitare il ministero dove sia necessario.

La ricezione della dottrina menzionata nella legislazione canonica vigente consente non solo l'iscrizione di chierici nelle strutture giurisdizionali a carattere personale, ma rende tecnica-

⁴⁸. Si può utilmente consultare al riguardo lo studio di J.M. RIBAS, *Incardinación y distribución del clero*, EUNSA, Pamplona, 1971.

⁴⁹. Nello schema *De Sacerdotibus*, in *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Typis Poliglottis Vaticanis*, vol. III, pars IV, p. 878 si legge: "Textus tamen recognitus est, attentis praesertim duobus criteriis a Patribus in Animadversionibus expositis, nempe: a) agendum est de distributione cleri saecularis non tantum pro diversis nationibus vel orbis regionibus, sed etiam pro diversis coetibus socialibus in universi orbis, qui pastorali adsistentia peculiari ratione indigeat, scilicet ad quaedam specialia opera apostolatus in quacumque orbis regione exercenda".

⁵⁰. Cfr. A. DEL PORTILLO, *Consacrazione e missione del sacerdote*, 2 ed. ampliata, Ares, Milano, 1990, p. 32-33.

⁵¹. Si vedano E. COLAGIOVANNI, *Incardinazione ed escardinazione nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, in AA.VV., *Lo statuto giuridico dei ministri sacri nel nuovo "Codex Iuris Canonici"*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1984, p. 49-57; E. CAPPELLINI, *Il presbiterato: Ministerialità sacerdotale e servizio pastorale*, in AA.VV., *Episcopato, Presbiterato, Diaconato. Teologia e diritto canonico*, Paoline, Cremona, 1988, p. 293-298.

mente possibile, per ragioni pastorali, una maggiore mobilità dei ministri sacri.

Anzi, le disposizioni codiciali riguardanti la formazione dei candidati al sacerdozio, in ordine alla loro conveniente preparazione durante il tempo del seminario, non solo prevedono espressamente la possibilità di un trasferimento ad un'altra diocesi, ma esortano a che tutti gli alunni vengano formati nei seminari in modo che sentano la sollecitudine della Chiesa universale e "si dimostrino pronti a dedicarsi alle Chiese particolari in cui urgano gravi necessità" (can. 257 §§ 1 e 2)⁵².

A questo riguardo sono specialmente interessanti le norme del can. 271 che regolano la cosiddetta aggregazione, quanto si riferisce cioè al trasferimento dei chierici in un'altra diocesi –rimanendo però incardinati nella propria diocesi d'origine–, per l'esercizio del loro ministero laddove possa esserci una situazione di necessità che richieda il loro servizio. In tali casi, mediante una convenzione scritta tra il Vescovo *a quo* e quello *ad quem*, devono essere definiti i diritti e i doveri dei chierici in questione⁵³.

⁵². Cfr. anche il can. 249. Ricordiamo, a questo riguardo, la lettera della Congregazione per l'Educazione Cattolica, *La pastorale della mobilità umana nella formazione dei futuri sacerdoti*, di 25 gennaio 1986. (Non essendo stata pubblicata negli AAS, si può trovare nel volume *Orizzonti pastorali oggi*, cit., p. 5-12). Sul tema della formazione ha scritto V. DE PAOLIS, *La pastorale della mobilità umana nella formazione teologica nelle università e nei seminari*, in "On the move", 39 (1983), p. 29-38; **D.**, *Il missionario per i migranti: carisma, compiti e preparazione*, in "On the move", 39 (1983), p. 116-182.

⁵³. Cfr. T. RINCÓN, *Sub can. 271*, in *Código de Derecho Canónico*, cit., p. 210-212. Si veda anche A. VITALE, voce *Incardinazione (dir. can.)*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. XVI, Milano, 1989, p. 1-2. Cfr. anche il documento della S. C. PRO CLERICIS, *Notae directivae "Postquam apostoli" de mutua ecclesiarum particularium cooperatione promovendae ac praesertim de aptiore cleri distributione*, 25 marzo 1980, AAS, 72 (1980), p. 343-364, specialmente i nn. 26-28 dove si parla di tali convenzioni.

Comunque, il problema della distribuzione dei presbiteri rimane aperto, e la necessità di agevolare ulteriormente la mobilità dei ministri sacri viene anche messa in evidenza dalla sproporzione esistente tra le diverse diocesi nel numero dei sacerdoti, a danno spesso di quelle più bisognose dal punto di vista della mobilità.

Indipendentemente dagli altri strumenti tecnici che, in termini generali, possano adoperarsi per la risoluzione di questi problemi, per ciò che concerne direttamente il nostro argomento, riteniamo che la figura giuridica dell'aggregazione dovrebbe svolgere una importante funzione nell'ambito della pastorale della mobilità umana⁵⁴, soprattutto tenendo conto che le convenzioni a cui ci siamo riferiti sopra, potrebbero essere stipulate tra le Conferenze Episcopali delle nazioni interessate, stabilendo in esse i diversi aspetti riguardanti l'esercizio del ministero sacerdotale, ad esempio, il numero dei sacerdoti, la durata della loro permanenza nella nazione *ad quem*, gli uffici da ricoprire, le questioni economiche, ecc.

5. *Il principio di servizio*

Non vogliamo terminare questa parte dell'esposizione senza far riferimento ad uno degli elementi che, tra gli insegnamenti del Vaticano II, "caratterizzano l'immagine vera e genuina della Chiesa"⁵⁵, e sulla quale si fonda uno dei più importanti principi dinamici dell'azione pastorale: la dottrina secondo la quale l'autorità gerarchica viene proposta come servizio.

⁵⁴. Alla Congregazione del Clero compete provvedere ad una più adeguata distribuzione dei presbiteri: cost. apost. *Pastor Bonus*, art. 95 § 2.

⁵⁵. GIOVANNI PAOLO II, cost. apost. *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983, mediante la quale viene promulgato il codice di diritto canonico, AAS, 75 (1983), pars II, p. XI-XII.

"I ministri sacri –leggiamo nel n. 18 di *Lumen gentium*–, che sono dotati di sacra potestà, sono a servizio dei loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, e perciò godono della vera dignità cristiana, aspirino tutti insieme liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza". Ciò significa che l'attività dei ministri ha come scopo l'aiuto ai fedeli affinché questi possano arrivare alla salvezza. L'intera missione della Chiesa costituisce un servizio a Dio e agli uomini.

Il concilio, però, trattando del ministero episcopale, ha sottolineato decisamente il fatto che il ministero ecclesiale non è un dominio ma un servizio⁵⁶, quando afferma che l'ufficio "che il Signore ha affidato ai pastori del suo popolo è un vero servizio, che nella sacra scrittura è chiamato significativamente "diaconia" o ministero" (*Ibidem*, 24). "Insomma, non rinunziano alla loro competenza per servire, ma servono *mediante* la loro competenza. S'apre così la prospettiva d'una gerarchia che, lungi dal "dominatus", è essa stessa "servitus"; e d'una Chiesa che, perfino nella sua articolazione gerarchica, è tutta una *struttura diaconale*"⁵⁷.

Le implicazioni e la portata giuridica di questa dottrina, per quanto riguarda l'assistenza pastorale dei fedeli in generale, e dei migranti ed itineranti in particolare, sono palesi. Non si tratta, certo, semplicemente di un atteggiamento di servizio dei pastori nei confronti dei fedeli. Si tratta piuttosto di un elemento che tocca la natura stessa della potestà di governo configurandola sì come potere –nel senso più proprio e nobile del termine–, ma un potere che si riceve per servire.

⁵⁶. Cfr. G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero. Storia, testo e commento della "Lumen gentium"*, Jaca Book, Milano, 1986, p. 278-279.

⁵⁷. B. GHERARDINI, *La Chiesa-Mistero e servizio*, Istituto Superiore di Scienze Religiose "Ut unum sint", Roma, 1991, p. 195.

La concezione che la Chiesa ha della sua potestà determina, nelle sue manifestazioni e nel suo esercizio, l'uso di mezzi e modi del tutto specifici, poiché si tratta di un potere che includendo posizioni attive e passive, può essere configurato come un diritto-dovere: un diritto che ha senso in quanto ordinato all'adempimento del dovere correlativo⁵⁸.

I pastori responsabili della cura pastorale delle anime debbono provvedere ad essa con tutti i mezzi loro disponibili; debbono anche rispettare, proteggere e promuovere tutte le altre legittime attività tendenti allo stesso scopo, e viceversa. Infatti, nella Chiesa la potestà che ricevono i pastori non costituisce un diritto di dominio oppure di esclusiva sulle persone o sulle attività apostoliche da svolgere in un determinato territorio; si tratta bensì di un servizio che per il legittimo pastore comporta certo dei diritti, ma non nel senso di diritti personali del pastore; sono diritti funzionali, vale a dire, indirizzati all'esercizio di una funzione pastorale difficilmente separabile dalla *communio pastorum* e, pertanto, sottoposti a regole di unità e di comunione stabilite e coordinate, mediante le opportune norme giuridiche, dalla legittima autorità competente: il Romano Pontefice nella Chiesa universale, il Vescovo nella Chiesa particolare.

Impostato in questo modo, secondo un principio di servizio e di comunione, l'esercizio della funzione pastorale, facilmente si comprende quali debbano essere le vie di intesa e di stretta collaborazione tra i pastori ai quali è stata affidata, entro uno stesso ambito territoriale diocesano, parrocchiale, ecc., la cura pastorale di particolari gruppi di fedeli; un servizio aperto necessariamente alla collaborazione, al coordinamento con la funzione degli altri pastori per il reciproco bene delle anime che rispettivamente sono state loro affidate.

⁵⁸. Ci siamo occupati del tema in J. SANCHIS, *La función de gobierno como servicio a la comunión*, in *Iglesia universal e Iglesias particulares*, IX Simposio Internacional de Teología, Pamplona, 1989, p. 391-401.

Bisogna inoltre tener presente che tali situazioni rispondono alle esigenze derivanti dalla missione propria della Chiesa per la salvezza delle anime, e che sono altresì conseguenza sia del diritto dei fedeli a ricevere un'adeguata attenzione pastorale sia del dovere dei pastori a sovvenire e garantire tale assistenza religiosa.

Il principio di servizio appena enunciato sta alla base, illuminandole ulteriormente, delle vie di soluzione concretamente prospettate dal Vaticano II per regolare i rapporti di funzioni e di competenze tra i diversi uffici costituiti per l'adeguata attenzione pastorale di particolari gruppi sociali. Il decr. *Christus Dominus*, n. 42, dispone al riguardo: "Poiché le necessità pastorali esigono sempre più che alcuni incarichi pastorali abbiano unità di indirizzo e di governo, è opportuno che siano costituiti alcuni uffici, che possano servire a tutte o a più diocesi di una determinata regione o nazione: uffici che possono essere affidati anche a vescovi. Ora questo santo sinodo raccomanda che tra i prelati o i vescovi, preposti a questi uffici, e i vescovi diocesani e le conferenze episcopali regnino sempre la comunione fraterna e la concorde intesa degli animi per l'azione pastorale, le cui linee devono essere definite dal diritto comune"⁵⁹.

Difatti, per facilitare la reciproca collaborazione tra le varie giurisdizioni, l'esperienza multisecolare della Chiesa ha

⁵⁹. Nella *Relatio* allo schema *De pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia*, in *Acta Synodalia*, cit., vol III, pars IV, p. 201, in riferimento a questo numero del decreto si legge: "Nomine Praelati munere interdioecetano fungentis veniunt: ii Praesules qui vel ab Apostolica Sede vel a Conferentia Episcopali quidam peculiari muneri aut peculiari hominum coetui praeficiuntur in ambitu interdioecetano sive regionali sive nationali: uti e.g. habendi sunt Vicarii Castrenses, Rectores Universitatum, Assistentes nationales Coetus Actionis Catholicae et ceterorum catholicorum Sodaliorum, Inspectores aut Deputati aut Directores, uti dicuntur, ad particularia opera moderanda, etc.". Cfr. anche, sugli incarichi diocesani di carattere superparrocchiale, *Christus Dominus*, 29.

utilizzato, e con il tempo consolidato, diverse tecniche giuridico-canoniche.

Tra queste, merita di essere ricordata quella della giurisdizione cumulativa (o esercizio cumulativo delle facoltà, ove si tratti di competenze non giurisdizionali), perché largamente adoperata nell'ambito della pastorale specializzata, specialmente negli ultimi tempi⁶⁰, e perché progettata allo scopo di coordinare le giurisdizione secondo giustizia –rispettando cioè in ogni caso i diritti che *iure divino* competono a ciascuna autorità– ed eliminare così le eventuali interferenze⁶¹. Tale strumento permette di garantire, allo stesso tempo, la libertà dei fedeli nelle scelte riguardanti la recezione dei mezzi di salvezza in rapporto alla loro propria vita spirituale⁶².

⁶⁰. Il più recente documento è la cost. apost. *Spirituali militum curae*, 21 aprile 1986, AAS, 78 (1986), p. 481-486. Nel suo art. IV, § 3 si afferma che la giurisdizione dell'Ordinario militare è "propria sed cumulativa cum iurisdictione Episcopi dioecesani, nam personae ad Ordinariatum pertinentes esse pergunt fideles etiam illius Ecclesiae particularis cuius populi portionem ratione domicilii vel ritus efformant". Infatti, mediante la tecnica della giurisdizione cumulativa –adoperata anche in tempi recenti riguardo ai fedeli di riti diversi– i fedeli facenti parte di una giurisdizione personale continuano nello stesso tempo ad appartenere, come qualsiasi altro fedele, alle loro rispettive chiese particolari; non si sottraggono, pertanto, ai loro legittimi pastori, anzi, mediante la adeguata assistenza pastorale che ricevono stringono maggiormente i vincoli di comunione nelle loro rispettive chiese particolari.

⁶¹. Si veda al riguardo lo studio di C. SOLER, *La jurisdicción cumulativa*, in "Ius Canonicum", 28 (1988), p. 131-180, specialmente p. 172-179 ove analizza la normativa sulla pastorale dei migranti. A modo di conclusione scrive a p. 180: "La opción por la jurisdicción cumulativa se nos presenta como decantación de una corriente histórica en la evolución del derecho canónico con diversas vertientes: de una parte, la tendencia a superar el exclusivismo del criterio territorial como delimitador de las estructuras jurisdiccionales; de otro lado, la sensibilización pastoral que lleva a dotar de mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las estructuras pastorales; por ultimo, el secular proceso de facilitación del acceso a los medios salvíficos, fruto en buena parte de la consideración de estos como un derecho del fiel".

⁶². L'istruzione *de pastoralis migratorum cura*, trattando della potestà del cappellano o missionario dei migranti, dispone nell'art. 39 § 3: "La medesima

B. *Organismi ed istituzioni per la pastorale dei migranti e degli itineranti*

Al Romano Pontefice, e ai Vescovi nelle rispettive Chiese particolari, compete determinare, tenendo presente la normativa canonica vigente, e dopo aver studiato e considerato attentamente le concrete condizioni e circostanze, i mezzi più adatti per la pastorale della mobilità umana, in tutte le sue manifestazioni, senza che si possa dare *a priori* una soluzione unitaria valida in ogni caso.

Vale la pena riportare il testo delle direttive generali stabilite a questo proposito: "Per quanto riguarda i modi, le forme giuridiche e la conveniente durata dell'assistenza religiosa dei migranti, esse devono essere accuratamente considerate in tutti e nei singoli casi, per essere così adatte alle varie circostanze. Tra queste circostanze è opportuno richiamare le seguenti: la durata della migrazione, il processo di integrazione (della prima o delle successive generazioni), le differenze culturali (di linguaggio e di rito), la forma del movimento migratorio, a seconda che si tratti di migrazione periodica, stabile o temporanea, di migrazioni a piccoli gruppi o in massa, di insediamenti geograficamente concentrati o sparsi. Stante tale diversità di situazioni, non può sfuggire ad alcuno quale sia l'aspetto principale del servizio che la Chiesa deve offrire alle anime: quello di renderlo e mantenerlo

potestà è cumulata, in parità giuridica con quella del parroco. Pertanto ogni migrante ha piena facoltà di rivolgersi liberamente per la celebrazione dei sacramenti, matrimonio compreso, sia al cappellano o missionario della sua lingua, sia al parroco del luogo" (DSS, 2085). In tale contesto si inserisce l'idea presente nel titolo stesso dell'articolo di V. DE PAOLIS, *Integrazione ecclesiale degli immigranti come esercizio di un diritto di libertà nella legislazione canonica della Chiesa*, in "On the move", 41 (1985), p. 125-154.

continuamente adeguato alle vere necessità dei migranti"⁶³. Non c'è dubbio che al momento di prendere l'opportuna decisione sorgessero dei problemi, delle incertezze, delle difficoltà, ecc. sulla convenienza o meno di una determinata modalità, sui vantaggi o svantaggi di una concreta forma organizzativa, ecc. Per questo motivo il testo citato ci tiene ad indicare che, in ogni modo, bisogna decidere tenendo presente soprattutto il principio fondamentale che deve guidare l'esercizio della funzione pastorale nella Chiesa, quello cioè del bene delle anime.

In linea di massima, la cura pastorale dei migranti ed itineranti, come quella degli altri fedeli, si deve canalizzare attraverso le comuni istituzioni diocesane. Tuttavia, come la storia ha messo in evidenza – e tale fatto, come abbiamo visto, è stato accolto dal magistero e tenuto presente dalle disposizioni canoniche per contribuire a risolverlo –, normalmente queste persone, per le loro condizioni di vita, non possono usufruire convenientemente della ordinaria cura pastorale che la comune organizzazione diocesana offre; perciò, soprattutto quando i gruppi sono numerosi o le peculiari condizioni sono specialmente gravi, il dovere dei pastori nei confronti di queste categorie di persone dovrà manifestarsi nella costituzione delle strutture ed uffici convenienti ed adatti per la loro attenzione spirituale.

Le norme giuridiche vigenti, che poggiano saldamente su una estesa esperienza pastorale e soprattutto su una dottrina ecclesiologicala avallata da un Concilio Ecumenico, prevedono organismi, strutture, istituzioni ed uffici convenienti per venire incontro a qualsiasi possibile necessità.

Non intendiamo racchiudere, nella breve esposizione che segue, tutto ciò che costituisce la concreta organizzazione della pastorale dei migranti e degli itineranti, del resto facilmente rintracciabile nei documenti finora citati e nei riferimenti bibliografici indicati. Vogliamo soltanto accennare ad alcuni

⁶³. Istruzione *de pastoralis migratorum cura*, cit, 12 (DSS, 2000-2001).

degli aspetti generali che ci sembrano di maggior importanza perché espressamente stabiliti nella normativa del codice vigente.

1. *Ambito diocesano*

Per quanto riguarda l'ambito diocesano, sono fondamentali i disposti del can. 383 § 1 il quale, riferendosi all'ufficio pastorale del Vescovo, stabilisce: "si mostri sollecito nei confronti di tutti i fedeli che sono affidati alla sua cura, di qualsiasi età, condizione o nazione, sia di coloro che abitano nel territorio sia di coloro che vi si trovano temporalmente, rivolgendosi con animo apostolico verso coloro che per la loro situazione di vita non possono usufruire sufficientemente della cura pastorale ordinaria, come pure verso quelli che si sono allontanati dalla pratica religiosa"; e il § 2 aggiunge: "Se ha nella sua diocesi fedeli di rito diverso, provveda alle loro necessità spirituali sia mediante sacerdoti o parroci del medesimo rito, sia mediante un vicario episcopale". Si esprime, in tal modo, con precisione il dovere del Vescovo di esercitare la cura pastorale nei confronti di tutti i fedeli a lui affidati⁶⁴, e si suggeriscono allo stesso tempo le forme che sembrano più convenienti.

In questo contesto, vanno anche ricordati altri due canoni. Nel primo si legge "Il Vescovo diocesano, consapevole di essere tenuto ad offrire un esempio di santità nella carità, nell'umiltà e nella semplicità di vita, si impegni a promuovere con ogni mezzo la santità dei fedeli, secondo la vocazione propria di ciascuno, ed essendo il principale dispensatore dei misteri di Dio, si adoperi di continuo perché i fedeli affidati alle sue cure crescano in grazia mediante la celebrazione dei sacramenti e perché conoscano e vivano il mistero pasquale" (can. 387). Il secondo, infine, recita: "Il Vescovo favorisca nella diocesi le diverse forme

⁶⁴. Cfr. *Communicationes*, 12 (1980), p. 296 e *ibidem*, 14 (1982), p. 206.

dell'apostolato e curi che in tutta la diocesi o nei suoi distretti particolari tutte le opere di apostolato, mentre conservano l'indole propria di ciascuna, siano coordinate sotto la sua direzione" (can. 394 § 1).

Il Vescovo diocesano, ogniqualvolta lo richieda il buon governo della diocesi, può costituire l'ufficio di Vicario episcopale personale il quale, in rapporto ai fedeli di un determinato rito o di un ceto determinato di persone, ha la stessa potestà ordinaria che per diritto spetta al Vicario generale (cfr. can. 476). Se necessario od opportuno, tale Vicario episcopale può essere insignito del carattere episcopale (cfr. *Christus Dominus*, 23).

Il can. 518 dispone, inoltre, che dove "risulti opportuno, vengano costituite parrocchie personali, sulla base del rito, della lingua, della nazionalità dei fedeli appartenenti ad un territorio, oppure anche sulla base di altre precise motivazioni". Sembra che questa sia, in molti casi, la soluzione normale e più conveniente nell'ambito della pastorale dei migranti⁶⁵.

Le norme dell'istruzione sulla cura pastorale dei migranti prevedono altre possibilità: la missione con cura d'anime e la missione con cura d'anime annessa ad una parrocchia⁶⁶. Pare tuttavia che queste figure possano in qualche modo ricollegarsi o a quella della quasi-parrocchia (cfr. can. 516) oppure a quella dell'ufficio di cappellano, che completa il quadro delle istituzioni regolate dal codice vigente aventi una finalità pastorale specializzata. "Il cappellano è il sacerdote cui viene affidata in modo stabile la cura pastorale, almeno in parte, di una comunità o di un gruppo particolare di fedeli" (can. 564); e il can. 568 dispone che "per quanto è possibile, siano costituiti dei cappellani

⁶⁵. Cfr. V. DE PAOLIS, *La pastorale dei migranti nelle direttive della Chiesa*, cit., p. 89-92.

⁶⁶. Cfr. Istruzione *de pastoralis migratorum cura*, cit., art. 33 §§ 2 e 3 (DSS, 2057-2058).

per coloro che non possono usufruire, per la loro situazione di vita, della cura ordinaria dei parroci, come gli emigranti, gli esuli, i profughi, i nomadi, i naviganti".

2. *Ambito nazionale*

Il codice, in riferimento alla pastorale della mobilità, non fa esplicita menzione delle conferenze episcopali. Tuttavia tale compito specifico delle conferenze episcopali è sottinteso poiché ad esse spetta "promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e luogo" (can. 447).

Infatti, poiché di solito le questioni pastorali riguardanti l'emigrazione e la mobilità interessano più diocesi, il Vaticano II esorta perché le conferenze episcopali dedichino una premurosa attenzione ai più urgenti problemi riguardanti le predette categorie di persone, principalmente per provvedere adeguatamente alla loro assistenza religiosa (cfr. *Christus Dominus*, 18).

Nella legislazione post-conciliare si trova perciò un ricco contenuto di suggerimenti, direttive, ecc. relative all'azione delle conferenze episcopali in queste materie⁶⁷. Tali documenti offrirono non solo un opportuno riconoscimento e sostegno a quanto fatto dalle molte commissioni episcopali già allora esistenti, ma servirono pure per sensibilizzare e promuovere la

⁶⁷. Cfr. PAOLO VI, Motu proprio *Ecclesiae Sanctae*, 6 agosto 1966, n. 9 (DSS, 1776); Istruzione *de pastorali migratorum cura*, cit., cap. III (DSS, 2026-2046); PONT. COMMISSIO DE SPIRITUALI MIGRATORUM ATQUE ITINERANTIUM CURA, Decreto *De pastorali maritimum et navigantium cura*, 24 settembre 1977 (DSS, 2299 e 2310); S. C. PRO CLERICIS, *Directorium generale pro ministerio pastorali quoad "turismum"*, 29 aprile 1969, II, 2 (DSS, 1880-1888); ecc.

creazione di tante altre, sia a livello di conferenza episcopale nazionale che internazionale.

In tali testi si deliniano i compiti principalmente di studio, coordinamento, promozione, ecc. che spetta a questi organismi, i quali dovranno avere nel Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti un valido ed efficace collaboratore.

3. *Ambito universale*

In quanto Pastore della Chiesa universale, il Romano Pontefice estende la sua sollecitudine pastorale nell'ambito di tutta la Chiesa, esercitando il suo servizio per il bene di tutte le chiese particolari e di tutti i fedeli, specialmente di quelli che, più bisognosi a causa delle loro particolari condizioni, richiedono una peculiare cura pastorale.

Nell'adempimento del suo ufficio si serve di diverse persone ed istituzioni, le quali esercitano in suo nome e per sua autorità l'incarico loro affidato, secondo le norme determinate dal diritto (cfr. can. 334). Il Romano Pontefice tratta le questioni della Chiesa universale sia personalmente sia tramite gli organismi della Curia Romana (cfr. can. 360), le cui rispettive competenze sono attualmente definite dalla cost. apost. *Pastor Bonus*, sulla Curia Romana⁶⁸.

In essa viene costituito il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, di cui parleremo più avanti, e al quale è stato affidato quanto si riferisce alla pastorale della mobilità. Esso deve svolgere le sue mansioni in costante rapporto con gli organismi della Curia Romana competenti nelle numerose materie connesse. Si pensi, ad esempio, alla Congregazione per gli Istituti di vita Consacrata e per le Società di vita apostolica, allo scopo di un migliore coordinamento dell'azione pastorale

⁶⁸. AAS, 80 (1988), p. 841-934.

realizzata dai loro membri; oppure alla Congregazione del Clero, per quanto riguarda la distribuzione dei sacerdoti; o quella dei Seminari e degli Istituti di Studio, quando si tratti di questioni attinenti la formazione dei sacerdoti che devono esercitare il loro ministero tra i fedeli di alcuna delle suddette categorie di fedeli; ecc.

D'altronde, a livello di competenza della Suprema Autorità, quando le questioni da decidere e le istituzioni da costituire interessino un ambito territoriale che supera i limiti di una singola diocesi, la Santa Sede⁶⁹, sentite le Conferenze Episcopali interessate, può erigere, quando ciò si ritenga opportuno per la conveniente attenzione religiosa dei fedeli, sia "chiese particolari distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi" (can 372 § 2), sia prelature personali al fine "di attuare speciali opere pastorali o missionarie per le diverse regioni o per le diverse categorie sociali" (can. 294).

⁶⁹. La cost. apost. *Pastor Bonus*, stabilisce che la Congregazione per le Chiese Orientali segue "con premurosa diligenza le Comunità di fedeli orientali che si trovano nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa Latina, e provvede alle loro necessità spirituali per mezzo di Visitatori, anzi, laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo richiedano, possibilmente anche mediante una propria Gerarchia, dopo aver consultato la Congregazione competente per la costituzione di Chiese particolari nel medesimo territorio" (art. 59); si veda M. BROGI, *La Congregazione per le Chiese Orientali*, in AA.VV., *La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus"*, a cura di P. A. BONNET-C. GULLO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1990, p. 239-267. Inoltre, la Congregazione per i Vescovi, salva la competenza della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, si occupa di "tutto quanto si riferisce alla costituzione delle Chiese particolari" (art. 76), e di "tutto ciò che spetta alla Santa Sede circa le Prelature personali" (art. 80); si veda M. COSTALUNGA, *La Congregazione per i Vescovi*, in *La Curia Romana*, cit., p. 281-292. Infine, alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli "sono soggetti i territori di missione (...), e per tali territori tratta tutto quanto si riferisce all'erezione di circoscrizioni ecclesiastiche" (art. 89); si veda V. DE PAOLIS, *La Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli*, in *La Curia Romana*, cit., p. 359-378.

Per concludere questa parte della nostra trattazione, nella quale abbiamo voluto evidenziare l'esistenza nella Chiesa di un diritto-dovere ad una cura pastorale specifica e i principi che la reggono, desideriamo ricordare, quali riassuntive, le parole del Santo Padre Giovanni Paolo II nel Messaggio per la Giornata Mondiale dell'Emigrazione, 1986: "Il Concilio Vaticano II (cfr. Decr. *Christus Dominus*, 18) ha sottolineato come la variata condizione umana assuma, anche in seno alla comunione ecclesiale, una configurazione di difficili intrecci, che soltanto il rispetto dei diritti e l'adempimento dei doveri possono aiutare a sciogliere"⁷⁰.

III. IL PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTE I GLI ITINERANTI

A. *Natura e inquadramento nella Curia Romana*

Per analizzare il ruolo del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, giova innanzitutto ricordare, negli aspetti fondamentali, i presupposti e i principi dottrinali che hanno informato la recente riforma della Curia Romana⁷¹, poiché questo Pontificio Consiglio, essendo un organismo in essa inserito, partecipa degli stessi presupposti e principi dottrinali⁷².

La Curia Romana è uno strumento organizzativo vincolato al *munus Petrinum*, al ministero cioè del Romano Pontefice in quanto Capo del Collegio dei Vescovi, mirante ad attuare e fare

⁷⁰. *L'Osservatore Romano*, 30 agosto 1985, p. 1.

⁷¹. Cfr. il *proemio* della cost. apost. *Pastor Bonus*, ove si espongono i fondamenti dottrinali, teologici e canonici, dell'esistenza e funzione della Curia Romana e i principi che hanno ispirato l'attuale riforma.

⁷². Per gli aspetti riguardanti l'evoluzione storica di questo Pontificio Consiglio si veda J. BEYER, *Il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti*, in *La Curia Romana*, cit., specialmente p. 455-458.

operante il servizio specifico di governo che spetta all'ufficio primaziale –che è appunto quello dell'unità in tutte le sue manifestazioni–, per il bene di tutta la Chiesa. Tale funzione di governo riguarda, pertanto, la Chiesa intera nelle sue dimensioni universale e particolare.

Ai principi di collegialità e decentramento che Paolo VI aveva stabilito per la riforma della Curia, Giovanni Paolo II aggiunse, in modo ancora più deciso, quello del carattere pastorale dell'azione di governo nella Chiesa. Infatti, utilizzando le stesse parole con cui la *Lumen gentium*, n. 27 si riferisce all'esercizio del *munus regendi* da parte dei vescovi nelle Chiese particolari loro affidate⁷³, si può ugualmente affermare che il Romano Pontefice esercita il suo ministero di governo non solo con l'autorità e la sacra potestà, ma anche col consiglio, la persuasione, l'esempio, ecc. Vogliamo con questo indicare che il governo nella Chiesa non si limita a quelle attività direttamente collegate con l'esercizio della potestà di giurisdizione, mediante la quale chi la esercita stabilisce autoritativamente, nei confronti delle persone e delle istituzioni, dei rapporti giuridici vincolanti. Esistono anche modi e manifestazioni del governo pastorale, altrettanto importanti e necessari, che rivestendo forme diverse, quali l'esortazione, la direttiva, il consiglio, ecc., non suppongono o non richiedono l'anzidetta potestà; tanto più se, com'è il caso nel governo ecclesiastico, si tratta di governo pastorale, volto anzitutto al bene delle anime.

Nell'attuale configurazione della Curia Romana, si è favorita tale impostazione pastorale mediante l'accurata diversificazione dei tipi di attività inclusi nella funzione di governo: trattare, promuovere, studiare, seguire, giudicare, coordinare, ecc. Ciò significa che l'attività dei diversi dicasteri della Curia Romana

⁷³. Si veda lo studio di Ph. COYRET, *El "munus regendi" de los obispos respecto a las iglesias particulares, en "Lumen gentium", 27*, (Thesis ad doctoratum in S. Theologia totaliter edita. Atheneum Romanum Sanctae Crucis. Facultas Theologiae), Roma, 1990, specialmente p. 346-360.

non si esaurisce nella produzione di atti propriamente giurisdizionali.

D'altronde, questo principio di pastoralità ha propiziato la creazione e lo sviluppo di alcuni dicasteri –concretamente i Pontifici Consigli– i quali si interessano principalmente degli aspetti connessi con le esigenze spirituali e materiali degli uomini, sia all'interno del Popolo di Dio che verso il mondo esterno alla società ecclesiale. In generale, tali Consigli hanno come scopo principale quello di manifestare la sollecitudine della Chiesa mediante opere di sensibilizzazione, ecc., e i loro compiti rispondono, pertanto, ad una finalità di servizio promozionale⁷⁴. La loro funzione più diretta e specifica è quella dello studio, della promozione, del coordinamento, ecc., attività che ordinariamente non richiedono l'esercizio della potestà di giurisdizione –benché non la escludano–, che però sono ugualmente atti collegati con l'ufficio primaziale, vale a dire, atti realizzati nel nome e con l'autorità del Romano Pontefice⁷⁵.

Invero la Curia Romana ha un carattere vicario⁷⁶, nel senso che gli organismi che la compongono esercitano in modo ordinario delle competenze che non sono loro proprie, ma che spettano all'ufficio capitale del Romano Pontefice, il quale le attribuisce stabilmente ai diversi enti della Curia rimanendo questi però, nel loro agire, gerarchicamente legati al Papa.

Entro l'ambito delle loro competenze materiali, i Dicasteri esercitano, in generale, tre tipi di funzioni: di risoluzione –in via amministrativa o giudiziaria–, di studio e di promozione⁷⁷. Per

⁷⁴. Cfr. T. MAURO, *I Consigli: finalità, organizzazione e natura*, in *La Curia Romana*, cit, p. 431-442.

⁷⁵. Cfr. J. I. ARRIETA, *La reforma de la Curia Romana (Comentario a la Constitución Apostólica "Pastor Bonus")*, in "Ius Canonicum", 29 (1989), p. 185-204.

⁷⁶. Cfr. *Pastor Bonus*, proemio, n. 8.

⁷⁷. Cfr. *Pastor Bonus*, art. 13.

quanto riguarda la potestà di giurisdizione, tali organismi agiscono normalmente con potestà esecutiva, salvo com'è ovvio i Tribunali; pertanto, non hanno competenza legislativa ordinaria: non possono dare leggi né decreti generali di cui al can. 29. Potrebbero emanare queste norme generali solo nei casi di legislazione delegata, previsti dai cann. 30 e 135 § 2. Tuttavia, la determinazione specifica delle competenze è stabilita dalle norme riguardanti ciascun dicastero⁷⁸.

Tranne qualche eccezione, le facoltà dei Pontifici Consigli riguardano, in linea di massima, compiti di coordinamento, studio, informazione, proposta, ecc.; in definitiva, tutto quanto rientra nell'attività amministrativa di promozione, consistente nello stimolare, sollecitare, ecc., in favore di uno specifico settore dell'azione pastorale della Chiesa⁷⁹.

Il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti è un dicastero autonomo della Curia Romana che, in quanto tale, partecipa vicariamente della funzione pastorale del Romano Pontefice, per il servizio della Chiesa universale e le Chiese locali.

B. *Competenze e funzioni*

Le competenze del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti vengono determinate negli articoli 149-151 della *Pastor Bonus*.

Il titolo dato al Pontificio Consiglio esprime che la sua azione si rivolge a tutte le categorie di persone che, in un modo o in un

⁷⁸. Si veda P. A. BONNET, *La natura del potere nella Curia Romana*, in *La Curia Romana*, cit., p. 83-122.

⁷⁹. Cfr. J. I. ARRIETA, *Principios informadores de la Constitución Apostólica "Pastor Bonus"*, in "Ius Canonicum", 30 (1990), p. 59-81.

altro, sono coinvolte nelle molteplici situazioni riguardanti la mobilità umana; il titolo utilizza infatti i termini più generali possibili: migranti ed itineranti. Rientra, pertanto, nella sua competenza generale quanto riguarda il fenomeno della mobilità umana, evidentemente dalla prospettiva pastorale della Chiesa.

Riguardo all'istanza centrale di governo, oltre alle iniziative che direttamente e autonomamente possa intraprendere, questo Pontificio Consiglio compie, verso gli altri Dicasteri, funzioni consultive, funzioni di consiglio nelle materie in cui è interessato, e funzioni di impulso, facendo gli opportuni suggerimenti, agli organismi competenti in ragione della materia, sulle questioni che riguardano la pastorale della mobilità umana.

Dall'analisi del tenore letterale dei testi degli articoli citati, si evince l'esistenza di quattro categorie principali di persone a cui il Consiglio deve rivolgere la sua sollecitudine: a) la categoria generale dei migranti, b) quella costituita dai marittimi, c) gli aeronaviganti e, infine, d) l'ampio gruppo dei turisti.

1. *I migranti*

La prima e più importante categoria è quella dei migranti, indipendentemente dalle cause che abbiano provocato la loro emigrazione. Si deve, pertanto, ritenere inclusi nella generica denominazione di migranti anche i rifugiati, gli apolidi, gli esuli, i profughi, i nomadi, ecc.

Riguardo a tutti questi le funzioni del Consiglio sono: manifestare nei loro confronti la sollecitudine della Chiesa; sensibilizzare il popolo cristiano dei problemi, principalmente religiosi, legati all'emigrazione; tutelare e garantire il diritto dei migranti ad un'adeguata attenzione pastorale; seguire le questioni attinenti il fenomeno dell'emigrazione.

Il primo comma dell'art. 149 dispone: "Il Consiglio rivolge la sollecitudine pastorale della Chiesa alle particolari necessità di

coloro che sono stati costretti ad abbandonare la propria patria o non ne hanno affatto". Si deduce che la funzione primaria, più specifica e generale del Consiglio sia quella di esprimere, nei diversi modi possibili, la sollecitudine della Chiesa nei confronti dei migranti, siano questi fedeli cattolici o non.

All'interno della Chiesa, una primaria preoccupazione del Consiglio, di cui si fa eco l'art. 150 § 1, sarà quella di promuovere nel popolo cristiano una profonda presa di coscienza delle necessità dei migranti, affinché i fedeli manifestino efficacemente la loro solidarietà nei confronti dei migranti, dei profughi, ecc. A tal fine è principalmente prevista la celebrazione della *Giornata Mondiale per i migranti e i profughi*.

A maggior ragione, il Consiglio deve promuovere tale opera di sensibilizzazione tra i pastori, a tutti i livelli: responsabili negli organismi della Curia Romana, Vescovi diocesani, sacerdoti, ecc.

Il compito del Pontificio Consiglio verso le Chiese particolari viene stabilito nell'art. 150 § 1: "Il Consiglio s'impegna perché nelle Chiese locali sia offerta un'efficace ed appropriata assistenza spirituale, se necessario mediante opportune strutture pastorali, sia ai profughi ed agli esuli, sia ai migranti, ai nomadi e alla gente del circo". Bisogna evidenziare che il Consiglio si prende l'impegno di procurare che nelle Chiese locali non manchi, anzi venga offerta alle menzionate categorie di persone, un'adeguata cura pastorale. Il termine utilizzato dal testo normativo "dat operam" esprime la molteplice attività da svolgere, da parte del Consiglio, riguardante aspetti e tematiche molto diversi, sempre comunque nell'ambito della reciproca collaborazione tra il Consiglio e le Chiese particolari, per la quale vale quanto sopra detto sulla dimensione di servizio del governo pastorale nella Chiesa.

Il testo dell'articolo parla di "opportune strutture pastorali" volendo indicare uno specifico compito del Consiglio consistente non nella costituzione di esse bensì nell'accertamento della loro necessità. Vale a dire, nei casi in cui le strutture e gli strumenti

delle Chiese particolari interessate si dimostrassero insufficienti per l'adeguata assistenza spirituale dei migranti, il Consiglio dovrebbe studiare e suggerire alle competenti autorità le soluzioni convenienti.

Per ultimo, lo stesso art. 149 sopra citato dispone, nel suo secondo comma, che il Consiglio "procura di seguire con la dovuta attenzione le questioni attinenti a questa materia". Tale compito si adempie mediante lo studio, l'informazione, ecc. e, nella misura possibile, anche stimolando, ad esempio, la presenza diretta o indiretta di rappresentanti nei diversi organismi permanenti, congressi, riunioni, conferenze, ecc., nazionali ed internazionali, che si occupano dei problemi dell'emigrazione.

2. *Marittimi e aeronaviganti*

Dobbiamo rilevare che, a differenza dei migranti, di queste categorie si occupa, in due paragrafi diversi ma di contenuto simile, l'art. 150 quando parla del compito del Consiglio verso le chiese locali.

a) Il Consiglio, recita il § 2, "favorisce parimenti presso le medesime Chiese la cura pastorale in favore dei marittimi sia in navigazione che nei porti, specialmente per mezzo dell'Opera dell'Apostolato del Mare, della quale esercita l'alta direzione"⁸⁰. Infatti, in questo caso si parla non di uno specifico impegno del Consiglio presso le Chiese locali –come succede con i migranti–, bensì di favorire la cura pastorale di queste categorie di persone, specialmente mediante la diffusione dell'Opera dell'Apostolato del Mare. E' questa una istituzione apostolica autonoma, nei

⁸⁰. Si vedano le competenze che, nell'ambito della pastorale dei marittimi, furono affidate alla Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo nel *Decretum de pastoralibus maritimorum et navigantium cura*, cit., art. 3 (DSS, 2303-2310).

confronti della quale il Consiglio esercita l'alta direzione e coordinazione delle sue attività.

b) Inoltre, il § 3 dello stesso articolo stabilisce che il Consiglio "svolge la medesima sollecitudine verso coloro che hanno un impiego o prestano il loro lavoro negli aeroporti o sugli aerei", ossia, come nel caso precedente, si tratta di sollecitare l'azione pastorale diocesana in favore di questi gruppi di persone.

3. *I turisti*

La *Pastor Bonus* dedica l'art. 151 al fenomeno del turismo affidando al Pontificio Consiglio sia il compito di promuovere tutto quanto possa favorire "la formazione morale e religiosa dei fedeli" in occasione dei viaggi intrapresi per motivi di pietà o di studio⁸¹ o di svago; sia l'assistere le "Chiese locali perché tutti coloro che si trovano fuori del proprio domicilio possano usufruire di un'assistenza pastorale adeguata".

⁸¹. Ricordiamo, a questo proposito, il contenuto del can. 813, il quale dispone: "Il vescovo diocesano abbia una intensa cura pastorale degli studenti, anche erigendo una parrocchia, o almeno per mezzo di sacerdoti a ciò stabilmente deputati, e provveda che presso le università, anche non cattoliche, ci siano centri universitari cattolici, che offrano un aiuto soprattutto spirituale alla gioventù".